Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2005

che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai «personal computer»

[notificata con il numero C(2005) 1024]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/341/CE)

(GU L 115 del 4.5.2005, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2008/962/CE della Commissione del 15 dicembre 2008	L 340	115	19.12.2008
►**M2**	Decisione 2009/888/CE della Commissione del 30 novembre 2009	L 318	43	4.12.2009
►**M3**	Decisione 2011/81/UE della Commissione del 4 febbraio 2011	L 31	50	5.2.2011

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2005

che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai «personal computer»

[notificata con il numero C(2005) 1024]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/341/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) In forza del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica, redatti sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei connessi requisiti di valutazione e di verifica è effettuato a tempo debito prima della scadenza del rispettivo periodo di validità fissato per ciascun gruppo di prodotti.

(4) Per tener conto dell'evoluzione del mercato è opportuno rivedere i criteri ecologici di cui alla decisione 2001/686/CE della Commissione, del 22 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai «personal computer» ([2]).

(5) Inoltre è necessario modificare la definizione del gruppo di prodotti di cui alla decisione 2001/686/CE, per specificare che i «server» sono esclusi.

(6) Per motivi di chiarezza è opportuno, pertanto, sostituire la decisione 2001/686/CE.

([1]) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
([2]) GU L 242 del 12.9.2001, pag. 4.

▼B

(7) I criteri ecologici riesaminati e i connessi requisiti di valutazione e di verifica devono applicarsi per un periodo di quattro anni.

(8) È opportuno prevedere un periodo transitorio non superiore a dodici mesi, per consentire ai produttori che hanno ottenuto o richiesto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima della data di notificazione della presente decisione, di adeguare tali prodotti per renderli conformi ai criteri riesaminati e ai connessi requisiti.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «personal computer» comprende computer progettati per essere utilizzati in una postazione fissa, quale una scrivania, e composti da un'unità di sistema e un'unità video, formanti o meno un tutt'uno, nonché da una tastiera.

Il gruppo di prodotti comprende anche unità di sistema, tastiere e unità video progettate per essere utilizzate con i personal computer.

Il gruppo di prodotti non comprende i «server».

Articolo 2

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i personal computer conformemente al regolamento (CE) n. 1980/2000, gli apparecchi interessati devono rientrare nel gruppo di prodotti «personal computer» e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato della presente decisione.

▼M3

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «personal computer» nonché i connessi criteri di valutazione e verifica si applicano fino al 30 giugno 2011.

▼B

Articolo 4

Ai fini amministrativi al gruppo di prodotti «personal computer» è assegnato il numero di codice «013».

Articolo 5

La decisione 2001/686/CE è abrogata.

▼B

Articolo 6

I marchi di qualità ecologica assegnati prima della data di notificazione della presente decisione in relazione a prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «personal computer» possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2006.

Se la domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti rientranti nel gruppo di prodotti «personal computer» è stata presentata prima della data di notificazione della presente decisione, il marchio di qualità può essere assegnato a tali prodotti secondo le modalità di cui alla decisione 2001/686/CE. In tali casi il marchio di qualità ecologica può essere utilizzato fino al 31 marzo 2006.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO

REQUISITI GENERALI

Per ottenere l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica, un personal computer, un'unità di sistema, un'unità video o una tastiera (qui di seguito denominati «il prodotto») devono rientrare nel gruppo di prodotti definito all'articolo 1 e soddisfare i criteri riportati nel presente allegato (il marchio di qualità può essere attribuito ad ogni singola componente, fatto salvo il mouse):

	Unità di sistema	Unità video	Tastiera	Personal computer
Risparmio energetico: unità di sistema	X			X
Risparmio energetico: unità video		X		X
Prolungamento durata di vita: unità di sistema	X			X
Prolungamento durata di vita: unità video		X		X
Contenuto di mercurio dello schermo a cristalli liquidi (LCD)		X (se applicabile)		X (se applicabile)
Rumorosità	X			X
Emissioni elettromagnetiche		X		X
Ritiro e riciclaggio	X	X (come prescritto)	X (come prescritto)	X (come prescritto)
Istruzioni per l'uso	X	X	X (come prescritto)	X (come prescritto)

Come precisato nei criteri, in fase di richiesta del marchio devono essere effettuate prove presso laboratori che soddisfano i requisiti generali stabiliti nella norma EN ISO 17025. Se del caso, possono essere utilizzati altri metodi di prova se questi sono ritenuti equivalenti dall'organismo competente che valuta la domanda. In assenza di riferimenti alle prove, o se tali riferimenti riguardano fasi di verifica o monitoraggio, gli organismi competenti devono basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti.

In sede di valutazione delle domande di assegnazione del marchio e di controllo della conformità ai criteri definiti nel presente allegato, gli organismi competenti dovrebbero tenere conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti (ad esempio EMAS oppure ISO 14001). (*NB:* l'applicazione di tali sistemi non è obbligatoria).

▼B

CRITERI ECOLOGICI

1. Risparmio energetico

Unità di sistema

a) L'unità di sistema del computer deve essere dotata di un interruttore di accensione/spegnimento facilmente accessibile.

b) L'unità di sistema del computer deve essere conforme ai requisiti di configurazione «Energy Star» ([1]) che attivano modalità di risparmio energetico.

Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione in cui si attesti che l'unità di sistema del personal computer è conforme alle prescrizioni di configurazione («linee guida») contenute nel programma «Energy Star».

c) Il computer deve supportare la modalità «veglia» ACPI ([2]) S3 (sospensione in RAM) per ridurre al minimo il consumo di energia (inferiore a 4 watt). La modalità «veglia» deve poter essere interrotta con un semplice comando inviato da una delle seguenti periferiche:

— modem,

— connessione alla rete,

— tastiera o mouse.

Il computer deve essere impostato in modo tale da passare automaticamente dalla modalità di operatività normale alla modalità «veglia» ACPI S3 dopo un tempo di inattività non superiore a 30 minuti. Il costruttore deve attivare questa impostazione, che tuttavia può essere modificabile da parte dell'utente.

Il richiedente deve presentare all'organismo competente una relazione in cui si attesti che il consumo di energia elettrica nella modalità ACPI S3 è stato misurato in conformità della procedura stabilita nel memorandum d'intesa del programma «Energy Star» attualmente in vigore. I valori ottenuti da tale misurazione devono essere dichiarati in detta relazione.

d) Il consumo energetico nella modalità «spento» deve essere pari o inferiore a 2 watt. Per modalità «spento» si intende la funzione avviata con il comando di spegnimento del computer.

Il richiedente deve presentare all'organismo competente una relazione in cui si attesti che il consumo di energia elettrica nella modalità «spento» è stato misurato in conformità della procedura stabilita nel memorandum d'intesa del programma «Energy Star» attualmente in vigore. I valori ottenuti da tale misurazione devono essere dichiarati in detta relazione.

Unità video

a) L'unità video deve essere dotata di un interruttore di accensione/spegnimento facilmente accessibile.

b) Nella modalità «veglia» ([3]) l'unità video deve presentare un consumo energetico inferiore a 2 watt. Essa deve essere impostata in modo tale da passare automaticamente dalla modalità di operatività normale alla modalità «veglia» dopo un tempo di inattività inferiore a 30 minuti. Il costruttore attiva questa impostazione, che tuttavia deve essere modificabile da parte dell'utente.

c) Nella modalità «spento» ([4]) l'unità video deve presentare un consumo energetico inferiore a 1 watt. Per modalità «spento» si intende la funzione avviata con il comando di spegnimento del computer.

([1]) In base alla definizione della «Environmental Protection Agency» (Agenzia per la protezione dell'ambiente) degli Stati Uniti e in vigore al settembre 2004. Cfr. il seguente sito Internet: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=computers.pr_crit_computers

([2]) Advanced configuration and power interface (Interfaccia di alimentazione e configurazione avanzata).

([3]) In base alla definizione per le unità video nella versione 4 del programma Energy Star. Cfr. sito Internet http://www.energystar.gov/index.cfm?c=computers.pr_crit_computers

([4]) *Cfr. nota precedente.*

▼B

d) Il consumo massimo di energia delle unità video in modalità attiva (unità video accesa) deve essere conforme alle specifiche «Energy Star», versione 4, categoria 2. Le unità video devono rispettare la seguente formula:

i) se $X < 1$ allora $Y = 23$

ii) se $X \geq 1$ allora $Y = 28X$

(dove X è il numero di megapixel e Y il consumo energetico in watt).

Il richiedente deve presentare all'organismo competente una relazione in cui si attesti che i livelli di consumo di energia elettrica nelle modalità «spento», «veglia» e «acceso» sono stati misurati in conformità della procedura stabilita nell'«Energy Star Programme Requirements for Computer Monitors» (versione 4.0). I valori ottenuti da tale misurazione devono essere dichiarati in detta relazione.

2. **Prolungamento della durata di vita**

a) Il computer deve essere progettato in modo tale che la memoria sia facilmente accessibile e possa essere sostituita.

b) Il computer deve essere progettato in modo tale da consentire la sostituzione del disco rigido e, se presente, anche dell'unità CD o DVD.

c) Il computer deve essere progettato in modo tale che le schede grafiche siano facilmente accessibili e possano essere sostituite.

Il richiedente deve dichiarare all'organismo competente che il prodotto è conforme ai suddetti requisiti.

3. **Contenuto di mercurio dell'unità video con schermo a cristalli liquidi (LCD)**

La retroilluminazione dello schermo a LCD non deve contenere in media più di 3 mg di mercurio per lampada.

Il richiedente deve dichiarare all'organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti.

4. **Rumorosità**

Il «livello di rumorosità ponderato A dichiarato» (re l pW) dell'unità di sistema del personal computer non deve superare, conformemente al paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296:

— 4,0 B(A) nella modalità «attesa» (equivalenti a 40 dB(A))

— 4,5 B(A) in fase di accesso ad un disco rigido (equivalenti a 45 dB(A)).

Il richiedente deve presentare all'organismo competente una relazione, preparata da un laboratorio di prova indipendente accreditato in base alla norma ISO 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità della norma ISO 7779 e sono stati dichiarati conformi alla norma ISO 9296. I valori ottenuti dalla misurazione delle emissioni acustiche sia nella modalità «attesa» che in fase di accesso ad un disco rigido devono essere dichiarati in detta relazione in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296.

5. **Emissioni elettromagnetiche**

L'unità video del personal computer deve essere conforme alle prescrizioni fissate nella norma EN50279, categoria A.

Il richiedente deve presentare all'organismo competente una relazione che attesti che il livello delle emissioni dell'unità video è conforme alle prescrizioni di cui sopra.

▼B

6. **Ritiro, riciclaggio e sostanze pericolose**

Il costruttore garantisce a titolo gratuito il ritiro del prodotto per aggiornarlo o riciclarlo, così come di tutte le componenti da sostituire, fatte salve quelle contaminate dagli utilizzatori (ad esempio in applicazioni mediche o nucleari). Il prodotto deve inoltre essere conforme ai requisiti specificati qui di seguito:

a) una persona debitamente istruita deve essere in grado, da sola, di smontare il prodotto;

b) il costruttore deve controllare il disassemblaggio del prodotto e redigere un rapporto in materia da mettere a disposizione di terzi su esplicita richiesta. Il rapporto deve tra l'altro confermare che:

 — i collegamenti sono facilmente individuabili e accessibili,

 — i collegamenti sono il più possibile standardizzati,

 — i collegamenti sono accessibili con strumenti comunemente reperibili,

 — le lampade della retroilluminazione delle unità video a LCD possono essere rimosse facilmente;

c) i materiali pericolosi devono essere separabili;

d) il 90 % (in peso) dei materiali plastici e metallici della custodia e del telaio deve essere riciclabile;

e) le etichette eventualmente necessarie devono essere asportabili facilmente o formare un tutt'uno con il supporto;

f) le componenti in plastica:

 — non devono contenere piombo o cadmio aggiunti,

 — devono essere costituite da un polimero o da polimeri compatibili, ad eccezione del rivestimento esterno, che può consistere di non più di due tipi di polimeri separabili e non rivestiti, ad esempio, di vernice,

 — non devono contenere strutture metalliche non separabili da una sola persona con strumenti comunemente reperibili;

g) le componenti in plastica non devono contenere i ritardanti di fiamma bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE) elencati all'articolo 4 della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]). Tale prescrizione terrà conto degli adeguamenti e delle modifiche successivi apportati a tale direttiva circa l'utilizzo di deca-difeniletere bromurato.

 Le componenti in plastica non devono contenere ritardanti di fiamma a base di cloroparaffine di catena composta da 10 a 17 atomi di carbonio e tenore di cloro superiore al 50 % in peso (CAS n. 85535-84-8 e CAS n. 85535-85-9).

 Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità a tale prescrizione;

h) le componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere sostanze ritardanti di fiamma o preparati ritardanti di fiamma ai quali è attribuita, al momento della domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica, una delle seguenti frasi di rischio:

 Pericoloso per la salute

 R45 (può provocare il cancro)

 R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)

 R60 (può ridurre la fertilità)

([1]) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

▼B

R61 (può provocare danni al feto)

Pericoloso per l'ambiente

R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici)

R50/R53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico)

R51/R53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico)

definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio ([1]);

i) le componenti in plastica devono presentare una marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità della norma ISO 11469: 2000. I materiali plastici estrusi e le fibre ottiche nelle unità video a schermo piatto sono esclusi dal presente criterio;

j) nelle batterie il tenore di mercurio non deve superare lo 0,0001 %, quello di cadmio lo 0,001 % e quello di piombo lo 0,01 % del peso della batteria.

Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all'organismo competente che valuta la domanda una copia della relazione sulle operazioni di disassemblaggio.

In relazione al criterio 6, lettera h), ai ritardanti di fiamma eventualmente utilizzati non deve essere stata assegnata alcuna delle frasi di rischio elencate in precedenza, né tali ritardanti devono essere stati elencati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o nelle sue successive modifiche, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Questo requisito non si applica alle sostanze ritardanti di fiamma che modificano le proprie caratteristiche chimiche all'atto dell'applicazione per cui non devono più essere accompagnate dalle frasi di rischio di cui sopra, nonché nei casi in cui meno dello 0,1 % della sostanza ritardante di fiamma contenuta nelle parti trattate abbia conservato la forma precedente l'applicazione. Ogni ritardante di fiamma utilizzato in componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi deve essere riportato nella documentazione della domanda con il relativo nome e numero CAS.

7. **Istruzioni per l'uso**

Il prodotto deve essere posto in vendita corredato di un manuale di istruzioni che informi sul suo corretto uso dal punto di vista ecologico, in particolare indicando:

a) raccomandazioni relative alle funzioni di gestione dell'energia, che informino tra l'altro del fatto che disattivando tali funzioni si aumenta il consumo di energia e quindi anche i costi di funzionamento;

b) l'informazione che il consumo energetico può essere ridotto a zero disconnettendo l'alimentazione o disattivando la presa a muro;

c) informazioni sulla disponibilità dei pezzi di ricambio; se è possibile potenziare il computer o sostituirne alcune componenti, devono essere accluse opportune istruzioni sulle procedure da seguire al riguardo;

d) informazioni circa il fatto che il prodotto è stato progettato in modo che le sue componenti siano riutilizzabili e riciclabili e che pertanto non vanno gettate;

e) informazioni su come il consumatore può avvalersi della garanzia di ritiro da parte del costruttore;

f) informazioni sull'utilizzo più appropriato delle schede WLAN al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza;

([1]) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

▼B

g) informazioni circa il fatto che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica con una breve spiegazione delle implicazioni di questo riconoscimento e con l'indicazione del sito web in cui possono essere reperite ulteriori informazioni (http://europa.eu.int/ecolabel).

Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all'organismo competente che valuta la domanda una copia del manuale di istruzioni.

8. **Imballaggi**

Gli imballaggi hanno le seguenti caratteristiche:

a) tutte le componenti degli imballaggi devono essere facilmente separabili, a mano, in singoli materiali al fine di agevolarne il riciclaggio;

b) gli imballaggi in cartone eventualmente utilizzati devono essere composti per almeno l'80 % da materiali riciclati.

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce un campione/campioni degli imballaggi all'organismo competente che valuta la domanda.

9. **Informazioni da indicare sul marchio di qualità ecologica**

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

— ridotto consumo energetico,

— progettato per facilitarne il riciclaggio,

— livello di rumorosità ridotto.

Il richiedente dichiara all'organismo competente che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce una copia del marchio di qualità che compare sull'imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione di accompagnamento.